



## Documento d'accompagnamento per l'esportazione di vino svizzero in Paesi dell'Unione europea

Per l'esportazione di mosti d'uva, succhi d'uva e vini svizzeri in Paesi dell'Unione europea è richiesto il "Documento d'accompagnamento per l'esportazione di prodotti vinicoli dalla Svizzera". Tale documento può essere scaricato dal sito Internet al seguente [link](#).

Spetta allo speditore compilare e firmare il documento d'accompagnamento, che, allestito in due esemplari, accompagna la merce durante il trasporto.

Documento d'accompagnamento per l'esportazione di prodotti vinicoli dalla Svizzera	
1. Speditore (Nome e indirizzo)	2. N. di riferimento
3. Destinatario (Nome e indirizzo)	4. Autorità competente nel luogo di spedizione (Nome e indirizzo)
	6. Data della spedizione
5. Spedizioniere e altri dettagli sul trasporto	7. Luogo di consegna
8. Descrizione del prodotto	9. Quantità
10. Indicazioni supplementari	11. Partita (Numero)
12. Attestato (per determinati vini)	
13. Indicazioni sul vino esportato sfuso Tenore alcolico: Manipolazioni:	
14. Controlli a cura delle competenti autorità UE	15. Ditta del firmatario (con recapito tel.)
	16. Nome del firmatario
	17. Luogo e data
	18. Firma

<sup>1</sup> Giusta l'allegato 7 appendici A punto 18 e B punto 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.  
<sup>2</sup> La zona viticola considerata per il rilascio di questo documento è il territorio della Confederazione Svizzera.

### 1. Indicazioni minime da riportare nel documento d'accompagnamento

- Per i documenti che accompagnano la merce esportata in recipienti etichettati con un volume nominale **di 60 litri al massimo**, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, devono essere compilate almeno le caselle da 1 a 9, 11, nonché da 15 a 18.

- Per i documenti che accompagnano la merce esportata in recipienti con un volume nominale **superiore a 60 litri** deve essere compilata anche la casella 13.
- Il documento d'accompagnamento deve essere compilato in maniera leggibile e **non deve contenere cancellature o correzioni**. Può essere utilizzato soltanto per un trasporto, ma contemplare più vini.
- L'esportatore deve essere in grado di comprovare in qualsiasi momento l'esattezza delle indicazioni.

## 2. Osservazioni sulle singole caselle del documento d'accompagnamento

Casella	Spiegazione
1	<i>Speditore</i> : nome ed indirizzo completi, incluso il numero postale d'avviamento.
2	In <i>numero di riferimento</i> è composto dal numero di registro dell'organo di controllo del commercio dei vini (cfr. punto 4) e da un numero d'esportazione con il quale lo speditore numera progressivamente le sue esportazioni. La numerazione ricomincia all'inizio di ogni anno civile.  Esempio: [n. registro dell'organo di controllo del commercio dei vini]/01, [n. registro dell'organo di controllo del commercio dei vini]/02, [n. registro dell'organo di controllo del commercio dei vini]/03 ecc.
3	<i>Destinatario</i> : nome ed indirizzo completi, incluso il numero postale d'avviamento.
4	<i>Autorità competente</i> : nome e indirizzo dell'organo di controllo del commercio dei vini. Dal 1° gennaio 2019 per tutte le aziende si tratta del Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV), Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf, Svizzera.
5	<i>Spedizioniere</i> : nome ed indirizzo completi, incluso il numero postale d'avviamento, nonché mezzo di trasporto (autocarro, furgone, treno, ecc.).
6	<i>Data della spedizione</i> : data in cui inizia il trasporto.
7	<i>Luogo di consegna</i> : effettivo luogo di consegna, se la merce non viene consegnata direttamente all'indirizzo riportato alla casella "Destinatario".
8	<i>Descrizione</i> : denominazione esatta del prodotto (come da etichetta) nonché indicazioni relative all'imballaggio (numero di casse, bottiglie per cassa, numero di riferimento, ecc.).  Qualora vi fossero più vini, tali indicazioni possono anche essere riportate su un foglio separato, allegato al documento. In questo caso va aggiunta la dicitura "cfr. allegato".
9	<i>Quantità</i> : per prodotti imbottigliati: numero e volume nominale dei recipienti nonché volume totale. Per "vino sfuso": volume totale.
10	<i>Indicazioni supplementari</i> : facoltativo.
11	<i>Numero di partita</i> : numero di partita ai sensi dell'ordinanza sulle derrate alimentari.
12	<i>Attestato per determinati vini</i> : (facoltativo) se il documento d'accompagnamento vale anche come certificato d'origine, nella presente casella va inserita la corrispondente dicitura da parte della competente autorità cantonale. Normalmente si tratta della camera di commercio competente ( <a href="https://www.sihk.ch/">https://www.sihk.ch/</a> ).
13	Indicazioni per il vino sfuso.

**\* Paesi dell'UE:**

Austria	Francia	Paesi Bassi
Belgio	Germania	Polonia
Bulgaria	Grecia	Portogallo
Cechia	Irlanda	Romania
Cipro	Italia	Slovacchia
Croazia	Lettonia	Slovenia
Danimarca	Lituania	Spagna
Estonia	Lussemburgo	Svezia
Finlandia	Malta	Ungheria